

Ministero delle Finanze.

Signori

Il Ministero si recava a premura di sottoporre alla Sanzione del Senato il progetto di Legge votato da questa Camera nella tornata del 3. Gennaio scorso sul riordinamento dell'Amministrazione Centrale e della contabilità generale. L'esame di tal progetto venne affidato ad una commissione appositamente nominata.

Questa commissione sopra delle stesse considerazioni sviluppate dal Ministero nella sua relazione del 9. Marzo 1832. riassunta in lucida e dotta relazione i motivi che la condussero ad accettare le basi di quel progetto.

Il progetto da Voi votato era formato in 50. articoli; la commissione ne sopprime il 5. 11. ed il 40. e supplì a partire le disposizioni della Legge in 51. articoli.

Le modificazioni che ne risultano concernono i particolari delle

Disposizioni, conservano intieramente i principii che informano
il progetto ne assicurano anzi e chiariscono maggiormente l'
applicazioni. Epper tanto il Ministero persuase, che tali modifi-
cazioni miglioravano la legge senza mutarne i principii ed i
particolari le accettava procurando però, che fossero nella dispo-
sizione chiariti i dubbj che poterano presentarsi nella loro
applicazioni alcuni articoli emendati ed aggiunti dalla
Commissione.

Il Senato favorisce il progetto preparato dalla
sua Commissione dopo avervi introdotte poche variazioni
di redazione ed accette le spiegazioni date dal Ministero
intorno ad alcune disposizioni.

Nel sottoporre nuovamente alla Vostra favore
quel progetto di Legge quale fu modificato dal Senato
il Governo trovasi nel debito di esporvi i motivi che lo indug-
ano a darvi la sua adesione.

La maggior parte degli emendamenti concerno la
redazione, pochi la sostanza gli uni e gli altri vengono
giustificati dalla Commissione del Senato nella sua relazione.
Un progetto di sì grave momento richiede un finimento
di redazione che raramente si può ottenere subito ad un
tratto, ma forzato tornandovi sopra a più riprese. Non
occorre quindi dare maggiori spiegazioni per giustificarsi
gli emendamenti relativi alla redazione che si introducono
dal Senato.

Quanto poi agli altri emendamenti tendenti ad
assicurare e cartellare ancor vieppiu l'applicazione dei
principii e dei particolari di questa legge i motivi
dell'adesione loro datasi dal Governo si potrebbero ritrarre
dalla stessa relazione della Commissione del Senato,
non che dalle discussioni e dichiarazioni che ne seguiranno
davanti quella parte del Parlamento, ma ciò non ostante
il Ministero non si crede dispensato dal doverne

2

risparmiare almeno i motivi che lo indussero ad accettarne))
gli emendamenti più importanti che furono introdotti
cogli articoli 13. 18. 29. 27. 33. 37. e 31.

Coll' articolo 9. Del progetto votato da questa Camera)
si prescriveva che le alienazioni dei beni immobili dello -)
Stato dovevano essere autorizzate per legge speciale eccitata)
però le alienazioni di Stabili previste dall' articolo 1421. Del)
Codice civile alle quali si poteva provvedere senza l'intervento)
di una legge. Il Senato nell' art. 13. che corrisponde al -)
D. 9. sopravvissuto mentre accettò il principio che tali Stabili possono)
alienarsi senza l'intervento di una legge, non s'accordò egualmente)
nel conservare le forme prescritte dalle leggi attuali per tali)
alienazioni e quindi vi sostituì la disposizione per cui è fatta)
facoltà al Governo di autorizzare definitivamente le vendite)
contemplate nel precitato art. del Codice civile.

In ora tali alienazioni sono autorizzate con Decreto Reale)
da interinarsi dalla Camera dei Conti la quale dichiara)
farvi luogo e ne annuncia al pubblico l'epoca e le condizioni.)

A tali cautele giudiziarie si sostituirebbero il voto consultivo)
del Consiglio di Stato e la pubblicazione del Decreto Reale)
nella forma degli atti Governativi. Queste nuove cautele)
sembrano meglio in armonia collo spirito delle politiche)
istituzioni coi principii della responsabilità ministeriale)
e con quelli della divisione dei poteri. Soppresato il)
Governo del Re già vi proponeva nel suo progetto di)
legge un' analoga disposizione e non l' avrebbe certamente)
abbandonata se non fosse stata rinviata ad altra)
legge speciale la parte di quel progetto relativa alla)
Corte dei Conti e se ciò stante non avesse pensato che)
quanto prima sarebbe stata funzionata e promulgata)
siffatta legge speciale e soppressa ad un tempo l'attuale)
Camera dei Conti e che in allora si sarebbe potuto introdurre)
tale modificazione all' art. 1421. Del Codice civile, ma)
rivarifando tale disposizione ottimo in difesa più)

3

conforme ai principii costituzionali già consigliata da
una Nostra Commissione nel Relazione Del 3. Luglio
1881, e considerandola per altra parte come indipendente
dalla creazione della nuova Corte dei conti si disp
a consentire alla proposta modificazione e si consiglia
che la Camera votata pure ~~affirmativa~~ ^{sancta}

Il Ministero proponeva e la Camera faceva coll
art. 14. del per Decreto Reale si determinassero
i Contabili che dovevano prestare cauzione e si stabiliva
il modo e lo ammontare della medesima. Il
Senato coll' art. 18. che corrispondeva al 14. citato
del progetto da questa Camera votato mentre
ammette che si debba fissare per Decreto Reale
l'ammontare della cauzione rimanda alla
legge il determinare quali Contabili debbano prestare
la cauzione e lo stabilire il modo. Se il ministro
mosso dai precedenti della nostra Legislazione e
di quella straniera e dalla considerazione che l'
azione governativa sarebbe stata più pronta e
facile ed egualmente posta sotto il Duplice Controllo
del Parlamento e della pubblicità opinava che quella
materia si potesse regolare dal potere esecutivo per
mezzo di regolamenti da fissarsi colle forme maggiori
e soggetti così all'ammontato controllo: E po tuttavia
consentì a che venivano fissati dalla legge i
principii generali che devono regolare le cauzioni
dei Contabili dalla cauzione e il modo di prestarla
a questa adozione fu condotto dai motivi sviluppati
nella relazione e nella discussione e specialmente
dalla considerazione che ciò frante la condizione dei
Contabili sarebbe più stabile e ^{miglior} ~~garantita~~ ^{guarantita} dalle ~~esatta~~
-lità che sono talvolta una conseguenza di ~~cauzioni~~
ministeriali

Quelle modificazioni non toccando la sostanza ~~ma~~

3
solo la forma e venendo ad estendere la competenza
del potere Legislativo, incontreremo almeno il Governo,
se ha la fiducia, puranco senza ostacolo la nostra
fazione.

La disposizione introdotta coll'ultima Dell'art. 21.
era stata considerata come regolamentaria dal Governo:
e po intenda di comprenderla nei Regolamenti come
uno sviluppo del principio sancito nell'art. 10. Del
progetto del Senato come si fece in Francia e
nel Belgio. Epper tanto ricorrendo logica e
necessaria al buon andamento dell'amministrazione
tale disposizione non crede di sollevare in proposito
della medesima una questione di forma o di competenza
e l'accetto siccome spera da voi sanita.


Le aggiunte e variazioni fatte ai Numeri 1. 5. e 10.
nell'art. 23. si ravviano dal Ministero talmente ragio-
noli che si dispone dal darvi giustificazioni maggiori
di quelle somministrate dalla relazione della commissione
del Senato.

Il Senato nell'art. 24. che corrisponde al 24. del
progetto da voi votato ha estesa la cautela del parere
del consiglio di Stato ai Contratti che si fanno a
trattativa privata e che eccedono le lire 200,000 che
a quelli che si fanno colla formalita degli incauti,
e che eccedono le lire 600,000 concernono alienazioni
di stabili. Quanto ai prigni il Ministero ricorrebbe
giusta tale cautela e già aveva dirigitato di prescriverla
nei Regolamenti. Rispetto ai secondi opinava che
potessero bastare quelle cautele per i Contratti di una
forma maggiore e temeva di occasionare ritardi e
consiglii inopportuni alla spedizione degli affari estendu-
dola ai contratti di minor importanza. Ma ponend
mente che quelle modificazioni non presentano variazioni
al principio, ma ne estendono solo l'applicazione.

Vinca per auco a disonori Degli' articoli sop-
-presi dal Senato, di cui già vi si fece cenno. La sop-
-pressione Degli' articoli 11. e 12. è una logica consequen-
-za della modificazione introdotta coll' articolo 18.
relativa al modo di stabilire le cauzioni. Si dovranno
tali materie comprendere tutte nella legge speciale
che si vuole sulle cauzioni. La disposizione compresa
nell' articolo 3.º del progetto da voi votato non venne
ricepitata dal Senato, fu anzi risoluta ottenerla
ma si vuole estesa non ai soli impiegati dell'
Amministrazione Centrale ma a tutti indistinta-
-mente. Ad un tale effetto s'invitò il Governo
a presentare una legge speciale contenente la
stessa disposizione. Il Governo deliberò nella
discussione pubblica di aver disposto a presentarla
Stare ora a compiere tale promessa ed a nome
Del Re ha l'onore di sottoporre alla Vostra
favorevole opinione progetto di legge e si lusinga
che le osservazioni sup' accennate, non che
quelle fatte dalla Commissione Del Senato
varranno a farvi persuasi ed ottenere
la Vostra adesione.

Per questi rapidi cenni il Ministero nutre
fiducia che vogliate favorire in via d'urgenza la
legge sul riordinamento dell'Amministrazione
Centrale, e della contabilità generale quale venne
votata dal Senato. Per opra il Governo avrà mezzi
di operare miglioramenti e riparazioni, ma non
potrà ritrarne il vantaggio che il paese può
operarne attuarla pel suo Genio 1.º comprendendo
nei Titoli del 1864. le variazioni che ne fanno la
consequenza se questa legge non sarà prontamente
promulgata.

SENATO DEL REGNO



Sessione 1852

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 14 Marzo 1853

Oggetto

Riordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale

Titolo primo

Dell'amministrazione centrale dello Stato.

Art. 1°

I Ministri provvederanno all'amministrazione centrale dello Stato per mezzo di uffizj posti sotto l'immediata loro direzione.

Gli uffizj relativi ad un medesimo ramo d'amministrazione e dipendenti da un solo Ministero potranno venire riuniti in Direzioni generali che faranno tuttavia parte integrante del Ministero.

Art. 2°

L'ordinamento dei Ministri e degli uffizj, di cui all'articolo precedente, avrà luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e stipendi del personale.

Tali titoli e gradi, come pure le altre basi di organizzazione delle Direzioni generali e degli altri uffizj interni dei Ministri saranno determinati da regolamento deliberato in Consiglio de' Ministri ed approvato con Decreto Reale, da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo. Non potranno esservi recate variazioni se non nello stesso modo.

Gli stipendi annui ai diversi gradi saranno stabiliti con legge.

Titolo secondo

Della contabilità generale dello Stato

Capo primo

Dei Bilanci.

Art. 3°

Il Ministro delle finanze forma annualmente il progetto dei bilanci attivo e passivo dello Stato.

Art. 4°

Il bilancio attivo comprende tutti i proventi dei quali è prevista la riscossione entro l'esercizio finanziario. Esso vi sono distinti per titoli in ordinari e straordinari; i titoli sono divisi in categorie secondo la diversa natura degli oggetti, e le categorie si suddividono in articoli giusta la particolare loro specie.

Nella presentazione del bilancio attivo il Ministero indicherà compiutamente i mezzi di far fronte a tutte le spese previste nel bilancio passivo.

Art. 5°

Il bilancio passivo riassume le spese proposte nei bilanci parziali formati da ciascun Ministro e posti a corredo del medesimo.

Queste spese nei bilanci parziali sono distinte per titoli in Ordinarie e Straordinarie, e quindi si dividono in categorie e si suddividono in articoli secondo la diversa loro natura e specie.

Il bilancio generale passivo ne è soltanto riferita la divisione per titoli e per categorie.

Art. 6°

Le spese ordinarie sono quelle che, destinate al consueto andamento dei servizi pubblici e stabilite in modo continuativo da leggi, regolamenti o speciali disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso o per analogo oggetto.

Tutte le altre spese saranno considerate come straordinarie.

Art. 7°

Le spese straordinarie nuove, le quali eccedono la somma di trentamila lire, non possono essere iscritte in bilancio se non sono state preventivamente

2
approvate con legge speciale.

Art. 8:

Il progetto dei bilanci attivo e passivo dev'essere dal Ministro delle finanze presentato al Parlamento dieci mesi prima che cominci l'esercizio al quale si riferiscono.

Se a quest'epoca le Camere si troveranno prorogate, i bilanci si stamperanno e si distribuiranno ai membri delle medesime.

Qualora la Camera dei Deputati fosse disciolta, i bilanci saranno stampati coi documenti a corredo. I bilanci verranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Regno, e presentati poi al Parlamento nei quindici giorni successivi alla sua convocazione.

Art. 9:

I bilanci attivo e passivo sono stabiliti con due leggi distinte.

Art. 10:

Stabiliti i bilanci, le somme stanziare per ogni categoria saranno definitivamente ripartite da ciascun Ministro in articoli sulla norma del bilancio parziale presentato al Parlamento, e delle variazioni in esso introdotte colle leggi di cui all'articolo precedente.

Il riparto sarà approvato con Decreto Reale.

Art. 11:

L'esercizio finanziario comprende i proventi accertati e le spese compiute o date in appalto o commesse ad economia, non meno che i diritti acquistati dallo Stato e dai suoi creditori dal primo gennaio al trentuno dicembre, e po però si protrae sino a tutto giugno dell'anno successivo unicamente per le operazioni relative alle riscossioni di quei proventi, alla liquidazione ed al pagamento di quelle spese.

Capo secondo

Del patrimonio dello Stato e dei proventi

Art. 12:

A diligenza del Ministro di finanze sarà formato e depositato per copia negli Archivi delle Camere entro l'anno mille ottocento cinquantquattro l'inventario di tutti indistintamente i beni stabili dello Stato.

Ciascun Ministro dovrà presentare entro lo stesso termine l'inventario dei mobili ed oggetti esistenti nei magazzini dipendenti dalla

2

2
sua amministrazione, e quindi annualmente lo stato delle variazioni avvenute nei medesimi.

Art. 13:

Le alienazioni dei beni immobili dello Stato dovranno essere autorizzate per legge speciale. Quelle però previste dall'articolo quattrocento trentuno del Codice Civile potranno essere autorizzate per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato. Il Decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Regno.

Gli effetti mobili, i quali non potessero più servire ad uso qualunque dello Stato, saranno nelle forme prescritte alienati col consenso del Ministro di finanze, ed il loro prodotto sarà interamente versato nelle casse del tesoro.

Essi non potranno mai darsi in pagamento ai creditori dello Stato; se non che potranno essere ceduti agli appaltatori d'opere immobili derivanti dalla demolizione di fabbricati sul luogo dei lavori quando non possa operne più vantaggiosa la vendita a pubblici incanti.

Art. 14:

I proventi dello Stato si riscuoteranno a norma delle leggi o regolamenti che li concernono, ed in conformità delle leggi annuali di bilancio.

La riscossione sarà effettuata per conto del Ministro di finanze, e l'ammontare ne sarà iscritto nei registri di Contabilità generale del Ministero stesso.

Art. 15:

I proventi dello Stato saranno concentrati nelle tesorerie provinciali ed in quella generale dello Stato.

I servizi delle tesorerie saranno determinati con regolamento da approvarsi per Regio Decreto il quale verrà pubblicato ed inserito negli atti del Governo.

Art. 16:

Per ogni versamento od invio di numerario o di altri valori fatto per servizio pubblico alle casse dello Stato è spedita una ricevuta a madre e figlia, con imputazione del versamento.

Questa ricevuta libera il versante, e forma titolo a suo favore verso il pubblico erario, purchè egli entro le ventiquattro ore la faccia vidimare dagli Ufficiali a tal fine destinati dal Ministro delle finanze.

7

Art. 17:

Tutti i contabili che ricevono somme dovute allo Stato, od hanno il maneggio di pubblico danaro, ovvero caricamento in materia, sono sotto la dipendenza o sotto la vigilanza del Ministro di finanze e sottoposti alla giurisdizione della Camera dei Conti.

Art. 18:

La legge determina quali contabili debbiono prestare cauzione e ne stabilisce il modo.

L'ammontare della medesima è fissato per Decreto Reale.

Art. 19:

Le funzioni di contabile sono incompatibili con quelle di amministratore, od ordinatore di pagamenti per conto dello Stato.

Art. 20:

I funzionari stipendiati dallo Stato, e specialmente incaricati delle verificazioni ai contabili rimarranno responsabili delle somme di cui lo Stato andasse perduto per loro colpa.

La Camera dei Conti potrà a norma delle circostanze attenuare gli effetti di tale responsabilità, determinando la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari.

Capo Xerzo

Dell'approvazione delle spese eccedenti i bilanci.

Art. 21:

È vietato lo storno di fondi da categoria a categoria di un bilancio approvato.

Lo storno da un articolo ad un altro della stessa categoria, può essere autorizzato per Decreto Reale.

Art. 22:

Ove si manifestasse la necessità di oltrepassare la somma assegnata ad alcune delle categorie del bilancio per gli oggetti nella medesima previsti, o di eseguire una spesa nuova non preveduta in apposita categoria si provvederà con legge speciale, la quale determinerà i mezzi di farvi fronte.

Art. 23:

Nell'intervallo fra le sessioni del Parlamento occorrendo casi di necessità ed urgenza, gli assegnamenti di fondi potranno venire autorizzati in via provvisoria.

2
da un Decreto Reale.

Questo Decreto, preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri, verrà controfirmato dal Ministro di finanze, vidimato da quello cui l'eccedenza riguarda, ed inserito nel Giornale Ufficiale del Regno.

Nella successiva sessione del Parlamento il Ministro delle finanze presenterà un progetto collettivo per la conversione in legge di tutti i decreti di questa natura.

Capo quarto

Dei Contratti

Art. 24:

Tutti i contratti nell'interesse dello Stato avranno luogo a pubblici incanti in conformità dei regolamenti, salve le eccezioni indicate nell'articolo seguente, od altrimenti stabiliti dalle leggi.

Art. 25:

Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanti:

1° Per somministrazioni, trasporti o lavori, la cui spesa totale non ecceda le lire seimila, ovvero la cui spesa annuale non superi le lire seicento quando lo Stato resti obbligato per oltre sei anni;

2° Per gli acquisti di tabacco, e per rinvio di cavalli all'estero;

3° Per oggetti dei quali la fabbricazione è esclusivamente concessa per privilegio d'invenzione;

4° Per gli oggetti che sono posseduti da un solo;

5° Per le opere, le macchine, e gli oggetti d'arte e di precisione, dei quali l'eseguimento non può essere affidato che ad artisti od operai distinti e per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

6° Per coltivazioni, fabbricazioni e somministrazioni fatte a titolo d'esperimento;

7° Per le materie e derrate, che per la loro natura particolare, e per la specialità dell'impiego a cui esse sono destinate, si acquistano e si scelgono nel luogo della produzione, o si somministrano direttamente dai produttori stessi;

8° Per le somministrazioni, i trasporti e lavori che non hanno formato l'oggetto d'offerta negli incanti, o al riguardo dei quali non sono state

proposti che prezzi inaccettabili; in questo caso però, lorchando l'Amministrazione ha stabilito e fatto conoscere un maximum di prezzo, essa non potrà oltrepassare questo maximum;

9° Per le somministrazioni; i trasporti e lavori che, in caso di evidente urgenza prodotta da impreviste circostanze, non possono ammettere i termini degli incanti, e per le provviste relative ai provvedimenti dei forti, le quali hanno per oggetto la sicurezza dello Stato;

10° Per le somministrazioni nelle carceri dello Stato; pel mantenimento dei detenuti, quando ne sia affidata l'amministrazione ad opere pie, non che per l'impresa del lavoro da somministrarsi ai carcerati e per lo smercio delle cose da essi manufatte.

Art. 26°

In nessun contratto per somministrazioni o lavori si potranno stipulare pagamenti in buon conto, se non in proporzione di un servizio fatto ed accettato.

Fanno eccezione al disposto di questo articolo i contratti contemplati nel numero dieci dell'articolo precedente.

Art. 27°

I contratti nell'interesse dello Stato, il cui ammontare ecceda le venticinquemila lire, saranno comunicati in progetto al Consiglio di Stato pel suo parere.

Sarà pure necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato ogni qual volta si voglia procedere per mezzo di trattativa privata ad un contratto eccedente le lire duemila.

Ente i sovraindicati, quanto quelli stipulati con formalità d'incanti che eccedono le lire seimila, e quelli portanti alienazione di stabili prima di essere resi esecutori, saranno pure comunicati al Consiglio di Stato acciò ne esamini la regolarità.

Art. 28°

I contratti saranno stipulati avanti i funzionari a tal effetto individuati per legge o per regolamento approvato con Decreto Reale, pubblicato ed inserito negli Atti del Governo.

Saranno poi resi esecutori per Decreto del Ministro cui spetta.

Capo quinto

Del pagamento delle spese

7

Art.º 29º

Il Ministro delle finanze propone al Re, sulla domanda degli altri Ministri, le somme delle quali possono disporre nel bimestre successivo.

Art.º 30º

Nun pagamento a carico dello Stato può eseguirsi se non in virtù di mandato spedito dal Ministero al parziale bilancio del quale si riferisce o da cui ne abbia da esso l'incarico.

Art.º 31º

I mandati saranno ammessi a pagamento mediante la vidimazione che vi sarà apposta dal Ministro delle finanze od in nome suo da funzionarii da esso delegati.

Art.º 32º

Per essere ammesso a pagamento il mandato deve riferirsi ad un credito regolarmente aperto, enunciare il bilancio parziale, la categoria e l'articolo o la legge parziale cui si riferisce, e circoscriversi i limiti delle distribuzioni dei fondi stabilite per ogni bimestre.

Dovrà inoltre essere presentato all'Ufficio del Controllo generale coi documenti giustificativi e munito della sua vidimazione.

Art.º 33º

Quando il Controllore generale non crederà di dover apporre la vidimazione, di cui all'articolo precedente, i motivi del rifiuto saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri.

Se i Ministri giudicheranno che ciò non ostante debba essere autorizzato il pagamento sotto la loro responsabilità, il Controllore non essendo pago delle ragioni a lui comunicate vidimerà con riserva.

In questo caso egli esporrà poi i suoi motivi nelle operazioni di cui all'articolo trentasette.

Art.º 34º

Potranno essere provvisoriamente vidimati al Controllo generale, senza uopo delle giustificazioni contemporaneamente di cui all'articolo trentadue i mandati nei casi seguenti:

1º Quando la natura e l'urgenza del servizio esigono l'apertura di crediti per una spesa a farsi;

2º Quando si tratta di spese di riscossione dei proventi dello Stato, e di quelle alla medesima inerenti;

3º Quando un servizio da farsi ad economia necessita un

7

2

anticipazione non maggiore di lire trentamila.
 Annot. - La giustificazione di tali spese dovrà essere fatta presso il Controllo nel termine di quattro mesi a far data dalla vidimazione provvisoria. Se scorrerà questo termine, senza che la giustificazione venga presentata, il Controllore generale dovrà farne risultare nelle osservazioni di cui all'articolo trentasette.

Art. 35°

Il pagamento delle spese fisse, come stipendii, pensioni, fitti e simili, sarà autorizzato dal Ministro di finanze sovra mandati collettivi spediti dai rispettivi Ministeri, i quali notificheranno all'ufficio del Controllo generale l'ammontare della imputazione a farsi sulle singole categorie del bilancio, acciò ne sia fatta annotazione ne' suoi registri.

I documenti giustificativi di pagamento saranno presentati al Controllo prima della chiusura dell'esercizio.

Art. 36°

I funzionari che, in seguito all'apertura di un credito potranno disporre delle somme relative, saranno responsabili dei pagamenti da essi ordinati contro il disposto delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione.

Capo sesto

Dell'asestamento definitivo dei bilanci.

Art. 37°

L'asestamento definitivo dei bilanci sarà sancito con legge speciale.

Il progetto di questa legge sarà presentato al Parlamento nei primi due mesi della sessione successiva al chiudimento del relativo esercizio nel modo e nelle forme stabilite per le leggi dei bilanci, e sarà accompagnato dai conti dei singoli Ministri, e da quello generale dell'Amministrazione delle finanze, formato nel modo prescritto dagli articoli quarantasei, quarantasette e quarantotto, non che dalle relative osservazioni del Controllo generale.

Art. 38°

Le somme che al chiudimento di un esercizio rimangono a riscuotere o a pagare, figureranno nel conto dell'esercizio corrente al tempo della riscossione o del pagamento, in modo distinto da quello che furono riscosse o pagate come proventi o spese proprie del corrente esercizio.

2

Art.º 39º

I Mandati di pagamento spediti e non soddisfatti prima del chiudimento di un esercizio potranno, senza essere rinnovati, avere effetto sino al loro annullamento, e figureranno come scaricamento nel conto speciale del tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui si farà il pagamento.

Art.º 40º

Si annullano i mandati dei quali non sia stato chiesto il pagamento nell'intervallo di cinque anni, da contarsi dal primo gennaio dell'anno in cui furono spediti, riservata però ai creditori dello Stato la facoltà di far valere i diritti che loro possono tuttavia competere.

Alla disposizione del presente articolo, non sono soggetti i mandati di pagamento colpiti da sequestro od inibizione.

Art.º 41º

Spirati i cinque anni, il montare dei mandati di pagamento colpiti da sequestro od inibizione è versato nella cassa dei depositi ed anticipazioni per conto di chi di ragione.

Questo versamento libera interamente lo Stato.

Art.º 42º

Se al chiudimento di un esercizio si trovasse in corso di esecuzione spese che fossero oggetto di determinate asseguazioni sul medesimo, se ne trasporterà sull'esercizio successivo la parte necessaria per il saldo del pagamento, previa dimostrazione verificata dal Controllo.

Art.º 43º

Le somme autorizzate per una spesa straordinaria da eseguirsi in più anni si trasporteranno negli esercizi successivi sino all'intero compimento della medesima.

Art.º 44º

Le spese autorizzate che non furono effettuate al chiudimento del relativo esercizio e non contemplate nei precedenti articoli trentanove, quarantadue e quarantatre, saranno annullate.

Art.º 45º

Le disposizioni comprese negli articoli trentanove, quarantadue, quarantatre e quarantaquattro dovranno fare oggetto di altrettanti articoli nella legge d'assestamento del bilancio.

Capo settimo

11

Dei conti parziali dei Ministri e di quello
generale dell'amministrazione delle Finanze.

Art. 16:

Al fine d'ogni esercizio, ciascun Ministro dovrà formare il conto della propria amministrazione.

Questo conto comprenderà l'insieme delle operazioni che ebbero luogo dall'aprirsi all'apertura alla chiusura dell'esercizio.

Sarà redatto in modo uniforme colle stesse ripartizioni del bilancio.

Le spese autorizzate con leggi speciali saranno riferite in appropriate categorie.

Tutte le operazioni verranno riunite in un quadro generale, indicante per categorie i risultati della situazione definitiva dell'esercizio scaduto che servono di base alla proposizione di legge per la sistemazione del medesimo.

Il conto sarà accompagnato dalle spiegazioni circostanziate a seconda della natura di ciascun servizio, delle spese accertate, dei pagamenti effettuati e di quelli rimasti ad effettuarsi a termini dell'articolo quarantadue, alla fine di ciascun esercizio.

Art. 17:

Il Ministro di finanze formerà il conto generale dell'amministrazione delle finanze.

Tale conto comprenderà tutte le operazioni relative alla riscossione ed all'impiego del pubblico denaro, e presenterà la situazione di tutti i servizi d'entrata e di spesa dell'esercizio.

Art. 18:

Il conto generale, di cui all'articolo precedente sarà corredato:

1° Da conti speciali d'ogni ramo d'entrata portanti le somme liquidate a carico dei contabili e dei debitori dello Stato, quelle riscosse e quelle rimaste a riscuotersi.

A spiegazione di questi conti saranno uniti stati dei valori e delle materie che furono oggetto di tassa, e che hanno determinato i diritti riscossi;

2° Da un conto che riassume le spese pubbliche dello Stato, diviso per Ministero o per categorie, e presenterà i diritti accertati a favore dei creditori dello Stato, e risultanti dai servizi fatti durante l'anno, non meno che i pagamenti effettuati, e quelli rimasti ad

effettuarsi a saldo delle spese;

- 3° Dal conto del movimento dei fondi;
- 4° Dalle situazioni della tesoreria generale e delle provincie;
- 5° Dai conti dell'amministrazione del debito pubblico, e di altri servizi speciali;
- 6° Dello specchio generale della situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio.

Capo ottavo

Dei conti dei contabili

Art. 49:

I tesorieri e tutti gli altri contabili verso lo Stato, in danaro od in materia, rendono il conto della loro gestione alla Camera dei Conti nelle forme e nei modi stabiliti da appositi regolamenti.

Titolo terzo

Disposizioni generali e transitorie

Art. 50:

Sono soppresse tutte le Aziende e loro tesorerie, non che l'ispezione generale dell'erario.

Art. 51:

Un ufficio speciale di amministrazione sarà stabilito nella sede del Comando Generale della Regia Marina, sotto la dipendenza immediata del Ministro di questo dipartimento.

Art. 52:

Il Congresso permanente d'acque e strade, ed il Consiglio delle miniere saranno presieduti dai Ministri da cui dipendono questi servizi, ed in loro vece, da Vice-Presidenti nominati annualmente dal Re.

Art. 53:

Le disposizioni dell'articolo quarantuno sono applicabili anche alle somme circa le quali fossero in corso inibizioni o sequestri all'epoca della pubblicazione della presente legge.

Art. 54.

Le disposizioni della presente legge saranno attuate per Decreti Reali a misura che potrà essere provveduto alla loro esecuzione, in modo che siano tutte in vigore al primo gennaio mille ottocento cinquantaquattro.

Torino addi 5 Marzo 1853

Il Presidente del Senato del Regno

Mauro

Di tal fiducia il ministro sottopose alla
vostra sanzione:

- 1.º Il progetto relativo al riordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale
- 2.º Il progetto di Legge relativo ai titoli onorari